

COMUNE DI ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

Comune - Capofila Distretto Socio Assistenziale n. 1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI-UTENTE PER SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA – FONDI PAC

L'anno il giorno del mese di nei locali del Settore Politiche Sociali
tra l'Amministrazione Comunale di Rossano, rappresentata dal Responsabile del Settore Politiche
Sociali....., e d'ora in poi chiamato Ente Locale, e il
Sig....., nella qualità di legale rappresentante dell'organismo

.....
C.F./P.I....., d'ora in poi chiamato
OrganismoGestore, con sede in Via

Visti:

- la L.R. 29 marzo 2013 n°15 recante *Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*;
- il R.R. n°9 del 23 settembre 2013 concernente i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
- la Delibera di G.C. di Rossano n. 193 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi e gli atti allegati afferenti al PAC II° Riparto – P.N.S.C.I.A.;
- Il Decreto n. 839 del 15/01/2016 del Ministero dell'Interno – AdG, con il quale detto Piano è stato Approvato e Finanziato;

Preso atto che:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 22/07/2015 è stato istituito il registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi alla prima infanzia (0 – 3 ANNI), dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi, nonché approvato il registro distrettuale dei servizi educativi autorizzati/accreditati ai fini del coinvolgimento nelle azioni previste dal PAC "Servizi di cura per l'infanzia";
- che il servizio denominato e classificato come, risulta tra gli iscritti al predetto registro;
- che sono stati consultati gli Enti Gestori dell'unità d'offerta private regolamentate accreditate dall'Ambito, ai fini della piena disponibilità del numero dei posti soggetti all'acquisto;

SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione, ha per oggetto l'acquisto di n° posti-utente presso il servizio educativo denominato, classificato come e

ubicato a..... in via al costo mensile per posto-bambino, per come indicato al 3° co. del successivo art. 3.

Art. 2

L'Organismo Gestore si impegna a:

- accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dal Comune di Rossano senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire, nell'unità d'offerta convenzionata, la presenza e il mantenimento dei requisiti minimi di autorizzazione al funzionamento e accreditamento indicati nelle norme regionali di riferimento, nonché assicurare i tempi di apertura dalle stesse previste;
- garantire il rapporto numerico "personale educativo/bambini" per tutti i bambini accolti, per come previsto dalla normativa regionale vigente per la specifica unità d'offerta convenzionata;
- segnalare tempestivamente all'Ente Locale il posto resosi vacante;
- compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze, che dovrà pervenire al Comune di Rossano entro i primi 10 giorni del mese successivo;
- garantire che eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e il Gestore e non rientreranno nel presente rapporto di convenzione;
- garantire l'applicazione delle tariffe distrettuali di riferimento per posto – bambino per i servizi di nido, micro – nidi e servizi integrativi, come da approvazione delle medesime di cui al Verbale di Unione dei Sindaci del 11/10/2016;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze assicurative, dovranno essere inviate all'Ente Locale;
- trasmettere mensilmente al Comune di Rossano le fatture recanti in allegato:
 - indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla presente convenzione;
 - relativi registri presenze mensili;
 - autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;
 - effettuazione del servizio in forma diretta, senza cessione anche parziale della convenzione e senza subappalto;
 - utilizzare le figure professionali indicate dalle disposizioni legislative e contrattuali per i servizi educativi alla prima infanzia. Si impegna, altresì, ad utilizzare il personale dichiarato all'atto della sottoscrizione del Convenzione e a sostituire tempestivamente gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti. L'Organismo si impegna inoltre a sostituire nel caso di comportamenti non professionali, accertati dai servizi sociali competenti, il personale che dovesse rivelarsi inadeguato. Qualsiasi variazione di personale (sostituzione e/o potenziamento), dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente Locale e gli operatori dovranno essere in possesso di titoli e curricula equivalenti. Al personale incaricato dello svolgimento del servizio si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. N°62 del 16.04.2013). La violazione di tali obblighi comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto in essere;

- rispettare per tutti i propri addetti i parametri retributivi e normativi previsto dai CC.NN.LL. di categoria, nonché i contratti atipici purché stipulati secondo legge, e gli standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
- utilizzare, per la somministrazione dei pasti, le tabelle dietetiche approvate dall'ASP;
- garantire la partecipazione agli assetti di coordinamento proposti dai servizi sociali che hanno in carico l'utente e il coinvolgimento della rete sociale di riferimento;
- garantire al proprio personale la frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per come previsto dalle norme regionali in essere;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-educative rese;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso, nonché le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008;
- rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

Tutto il personale dell'Organismo Gestore impiegato nell'erogazione del servizio deve garantire il rispetto della dignità personale, riservatezza, chiarezza delle informazioni, cura dei rapporti interpersonali.

Art. 3

L'Ente Locale si impegna a :

- acquistare n° posti-utente presso il servizio educativo denominato , classificato come
- segnalare al Gestore i nominativi dei bambini da accogliere;
- erogare, previa presentazione di regolare fattura da parte del Gestore, il corrispettivo, calcolato sulla base dei costi totali di gestione, comprensiva della quota di compartecipazione a carico delle famiglie, come stabilito nella programmazione delle risorse assegnate all'Ambito Distrettuale dal PAC;
- **effettuare la liquidazione della quota del costo del servizio per come sopra specificato entro 30 giorni dalla data di accredito dei fondi da parte del Ministero, previa acquisizione di regolare fattura** (a cadenza mensile e recante in allegato i documentidi cui sopra), previa verifica di congruità dell'importo esposto, confrontato con i dati di frequenza risultanti dal registro inviato mensilmente al Comune di Rossano e custodito anche dalGestore.

L'Ente Locale ha la facoltà di espletare tutte le verifiche che ritiene necessarie ai fini della liquidazione.

Art. 4

Qualora la famiglia del minore rilevi delle violazioni nelle modalità d'intervento da parte dell'Organismo Gestore, può inoltrare segnalazione all'Ente Locale che provvederà alle verifiche ed eventuali contestazioni nei termini di legge. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto.

Art. 5

I pagamenti verranno disposti a mezzo di bonifico (bancario o postale), ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite la Tesoreria Comunale (.....), sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati dall'Ente accreditato ai sensi dell'art.3 , comma 7,della L. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della legge n.

217 del 17/12/2010. L'Organismo Gestore, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio, dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17/12/2010. Qualora l'Organismo Gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17/12/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del servizio, ovvero venga accertato dall'Amministrazione che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S. P. A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 7.

Art. 6

L'Ente Locale :

- ha facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore;
- è obbligato a recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 11 co. 2; D.P.R. n. 252/1998, nell'ipotesi che l'informativa prefettizia, che concluda per l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, sopravvenga dopo la stipulazione del contratto;

L' Organismo Gestore accetta integralmente ed espressamente il contenuto del presente articolo.

Art. 7

Il Comune provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di autorizzazione al funzionamento e accreditamento ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate per iscritto al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni, nel termine prescritto nella missiva di contestazione.

Art. 8

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente Convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Castrovillari.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda alla L.R. 29 marzo 2013 n°15 e al R.R. n°9 del 23 settembre 2013.

Art. 10

La presente Convenzione, le cui azioni sono a valere sulle risorse del PAC "Servizi di cura per l'infanzia" Il Riparto, decorre dalla data di sottoscrizione e sino al termine del Programma di Interventi PAC, fermo restando il permanere delle condizioni che determinano, in capo all'Organismo Gestore, la sussistenza dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento per il servizio educativo in oggetto.

PER L'ORGANISMO GESTORE

PER IL COMUNE